

Modena, li 06.02.2018

Gentili Sig.ri

Ex dipendenti diretti e/o somministrati

della TRENKWALDER SRL in fallimento

Loro sede

Oggetto: Compilazione modelli SR52 – obbligo curatore di provvedere alla compilazione dei modelli predisposti dall'INPS e finalizzati alla liquidazione delle competenze a carico del Fondo di Garanzia – insussistenza – conseguenze..

Il sottoscritto, Prof. Avv. Sido Bonfatti, nella sua qualità di curatore del Fallimento n. 170/2016 della società Trenkwaldler srl,

Premesso che

1. gli ex dipendenti che hanno ottenuto l'ammissione al passivo fallimentare dei propri crediti retributivi lordi, limitatamente alle ultime tre mensilità e del TFR di competenza del Fondo di Garanzia possono provvedere alla compilazione dei modelli SR54 predisposti dall'INPS allegando copia conforme dell'estratto di stato passivo esecutivo e certificato di non opposizione e/o impugnazione del credito sottoscritto dal curatore;
2. tale documentazione dovrà essere presentata all'INPS, direttamente dal soggetto interessato (e quindi non a cura della curatela) per la liquidazione delle competenze a carico del Fondo di Garanzia;

Considerato che

- a) la normativa vigente (**legge 29 maggio 1982 n. 297**), all'art. 2, ha regolamentato la disciplina del trattamento di fine rapporto e le norme in materia pensionistica, istituendo, presso l'Inps, il "*Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto*" in caso di accertata insolvenza del datore di lavoro;
- b) la disciplina – decorso il termine di quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 96 legge fallimentare –

attribuisce al lavoratore il diritto di ottenere *“a domanda, il pagamento, a carico del fondo, del t.f.r. e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente riscosse”*;

c) analoga disciplina è prevista per il pagamento delle ultime tre mensilità maturate nell’anno anteriore all’apertura del concorso;

d) ad integrazione e in attuazione della normativa sopra menzionata, l’Inps Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, Coordinamento Generale Legale – con più circolari (da ultimo v. circolare n. 74 del 15.7.2008) ha confermato, ancora una volta, che, al fine della liquidazione delle competenze di legge al lavoratore, il responsabile della procedura (v. 3.3.1 della circolare) è tenuto a compilare, mediante apposizione di timbro e sottoscrizione, il modello SR52;

e) la giurisprudenza della S.C., in caso di fallimento del datore di lavoro, in base all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e al D.Lgs. n. 80 del 1992, ha riconosciuto la ampia funzione del Fondo di Garanzia – ciò indipendentemente dalle attestazioni e/o riconoscimenti del Curatore successivi alla verifica dello stato passivo – enucleando in proposito il principio di diritto cui *il Fondo di garanzia istituito presso l’I.N.P.S. e dal medesimo gestito, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dall’art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992, si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del T.F.R. e dei crediti di lavoro e relativi accessori inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, realizzando un accollo cumulativo ex legge in forza del quale il Fondo di garanzia assume in via solidale, e al tempo stesso sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro, rimasta inadempita per insolvenza del medesimo, **previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo, e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 15/05/2003, n. 7604)**;*

f) ancora **la S.C. ha sempre individuato nel lavoratore l’unico soggetto tenuto a dare prova della esistenza delle condizioni di legge per l’ammissione al Fondo di Garanzia**, evidenziando che il lavoratore, per potere ottenere l’immediato pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all’inadempimento posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa il debitore

medesimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della l. c.a. o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore);

g) conformemente, secondo anche quanto affermato in giurisprudenza, il Curatore è esonerato dalla compilazione dei modelli volti alla liquidazione delle competenze poste, rispettivamente, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e dal d.lgs 27 gennaio 1992, n.80 - entrambi di attuazione della direttiva 80/987/CEE, in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - a carico del Fondo di Garanzia;

Rilevato che

- a) la norma 3.3.1. della circolare su menzionata, di carattere regolamentare ed interno, pur rientrando nei poteri di autodisciplina e autodeterminazione dell'istituto – nella parte in cui prevede l'obbligo di compilazione dei modelli denominati tfr 2 e tfr 3 timbrati e sottoscritti dal *responsabile della procedura* – diverge sia dal quadro normativo di base (normazione primaria) sia dalla successiva interpretazione giurisprudenziale e perciò non riveste carattere vincolante per il Curatore;
- b) ai sensi della Legge 445/2000 il beneficiario/lavoratore può redigere una dichiarazione sostitutiva a mezzo di autocertificazione (c.d. Modello SR54) la quale non potrà essere disattesa dall'INPS (salva diversa previsione della legge che in questo caso non appare sussistere);

Tutto ciò considerato e rilevato, il sottoscritto curatore

PRESO ATTO

dell'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale il Curatore è esonerato dalla compilazione dei modelli (SR52) volti alla liquidazione delle competenze poste, rispettivamente, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e dal d.lgs 27 gennaio 1992, n.80 - entrambi di attuazione della direttiva 80/987/CEE, in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - a carico del Fondo di Garanzia e conseguentemente

CONSIDERATA

l'opportunità di conformarsi allo stesso nell'esercizio delle funzioni di curatore fallimentare.

INVITA

Il personale ex dipendente, diretto e/o somministrato, che sia nelle condizioni stabilite dalla Legge sopra richiamata per richiedere

l'anticipazione a carico del Fondo di Garanzia delle ultime tre mensilità e/o del TFR maturato nel periodo anteriore al 2007, a redigere, personalmente, la dichiarazione sostitutiva a mezzo di autocertificazione (c.d. Modello SR54) e a chiedere al curatore, unicamente, la consegna della copia conforme dell'estratto di stato passivo esecutivo e del certificato di non opposizione e/o impugnazione del credito sottoscritto dal curatore.

Di tale certificato viene pubblicato, unitamente alla presente comunicazione, un modello (Allegato) che dovrà essere presentato allo scrivente precompilato in ogni sua parte dal lavoratore medesimo, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della procedura fallimentare. Il curatore provvederà a sottoscrivere e timbrare tale certificato e a riconsegnarlo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente, unitamente a copia conforme dell'estratto di stato passivo esecutivo relativo alla posizione del richiedente.

Le richieste che verranno presentate nelle modalità indicate verranno evase secondo l'ordine cronologico con il quale verranno trasmesse, nel più breve tempo possibile.

Le richieste che risultino non conformi alle indicazioni di cui alla presente comunicazione non verranno evase.

Distinti Saluti

Il curatore fallimentare
Prof. Avv. Sido Bonfatti